

 <p>SCALAPLANO</p>	<p style="text-align: center;">COMUNE DI ESCALAPLANO</p> <p style="text-align: center;">Provincia del Sud Sardegna Ufficio del Sindaco</p> <p style="text-align: center;">Via Sindaco G. Carta n. 18 - 09051 Tel. 07095410 400 - Mobile 3204339103 sindaco@comune.escalaplano.ca.it – protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it</p>
---	--

Prot. n. 1815 del 01.04.2020

ORDINANZA N. 07 del 01.04.2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente - Misure di contrasto diffusione nuovo Coronavirus Covid-19. Sanificazione spazi pubblici e aperti al pubblico caratterizzati da maggiore afflusso di persone.

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Protezione Civile, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto Legge 25 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 " e, in particolare, l'art. 3;
- DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;
- DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 64 del 11 marzo 2020;
- Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico delle famiglie lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;



- Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020;
- Decreto Legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020, emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Sardegna e, in particolare, la disposizione di cui all'art. 6, che prevede l'obbligo per i Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione degli edifici pubblici e dell'arredo urbano del proprio territorio, precisando che la sanificazione degli spazi esterni deve essere prioritariamente rivolta alle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici;

VISTE le indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020, nell'ambito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

CONSIDERATO che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;

RITENUTO necessario, al fine di adempiere alle disposizioni emanate dal Presidente della Giunta Regionale della Sardegna, di cui all'art. 6 della Ordinanza n. 11 del 24.03.2020 e in conformità al Parere reso dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante “*Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana, per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020*”, nonché alle “*Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni*”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020, nell'ambito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), procedere alla sanificazione degli spazi pubblici e aperti al pubblico nell'ambito urbano del Comune di Escalaplano e, in questa prima fase, nelle strade, piazze e slarghi maggiormente sensibili in quanto soggette a particolare frequentazione di persone, come individuate nella allegata cartografia, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

DATO ATTO che il servizio che si è disposto di attuare prevede la sanificazione ambientale delle aree esterne del territorio comunale maggiormente interessate da affluenza e transito di persone, mediante l'utilizzo di idonei automezzi e irrigatori stradali per la diffusione degli agenti disinfettanti;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 3 del 31 marzo 2020 emanata dal Presidente dell'Unione dei Comuni del Gerrei, con la quale si istituisce il Centro Operativo Intercomunale per il coordinamento dell'Emergenza e si individuano quali soggetti attuatori degli interventi di sanificazione delle aree esterne nei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Gerrei, gli operatori delle seguenti Associazioni di volontariato del territorio, che operano nell'ambito della Protezione Civile:

- A.V.R.A. CNO, con sede a VILLASALTO nel Corso Repubblica n. 50;
- SANTU JACCU, con sede a GONI nella Via Emilio Lussu Snc;
- S.A.F. con sede a SANT'ANDREA FRIUS nella Via Garibaldi n. 18;

demandando ai Comuni interessati dagli interventi, l'organizzazione delle operazioni di sanificazione, fornendo materiali, supporto e individuando le aree da sanificare nel proprio territorio comunale;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 109 - Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 50;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Alle Associazioni **Santu Jaccu di GONI e S.A.F. di SANT'ANDREA FRIUS**, di procedere alla sanificazione ambientale delle aree pubbliche e aperte al pubblico ubicate nel territorio comunale di Escalaplano, come individuate nell'elaborato cartografico redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;
2. Le operazioni di sanificazione di cui in premessa dovranno svolgersi nella serata del giorno 3 aprile 2020 e dovranno iniziare non prima delle ore 19.30;
3. Qualora, in ragione di avverse condizioni atmosferiche o per gravi e giustificati motivi o impedimento, le operazioni di sanificazione non dovessero svolgersi nel giorno e nell'ora stabilita, le stesse dovranno essere svolte, senza ritardo e con assoluta priorità, nel primo giorno utile e, comunque, entro la data del 8 aprile 2020. In caso di rinvio, sarà cura della Polizia Locale informare la popolazione mediante specifico avviso e, successivamente, indicando la nuova data e orario delle operazioni di sanificazione;
4. I trattamenti dovranno essere effettuati con l'utilizzo di soluzione acquosa di ipoclorito di sodio con concentrazione massima dello 0,1%, da vaporizzare sulle superfici delle aree esterne individuate nell'allegato elaborato cartografico, al fine di contribuire a eliminare gli agenti patogeni eventualmente presenti, preparata e applicata nel rispetto delle "Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni", approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell'ambito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
5. L'istituzione del divieto di sosta e fermata in tutte le strade e aree sottoposte a sanificazione fino al termine dell'intervento su tutte le aree interessate;
6. Durante la sanificazione è assolutamente vietato a chiunque e per qualunque motivazione, di avvicinarsi alle aree di intervento mentre sono in corso le operazioni di getto e vaporizzazione. Nei siti interessati è ammessa la sola presenza, con i necessari dispositivi di protezione individuale, degli operatori addetti appartenenti alle Associazioni di Volontari incaricate, nonché il personale comunale incaricato di guidare le operazioni;
7. Prima e durante le operazioni di sanificazione gli abitanti delle zone e aree interessate, dovranno premunirsi di tenere chiuse porte, finestre o altre aperture o condotte di areazione collegate dalla propria casa con la parte esterna. Gli stessi dovranno inoltre rimuovere dalle parti esterne della propria casa (balconi, verande, cortili etc.), panni e indumenti stesi, nonché vasi, fioriere o quant'altro contenga piante o frutti commestibili;



DISPONE

- **Che** la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Escalaplano e ne sia data massima diffusione;
- **Che** copia della presente sia trasmessa a:
 1. Sig. Prefetto UTG di Cagliari;
 2. Comando Stazione dei Carabinieri di Escalaplano;
 3. Comando Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni del Gerrei;
 4. Comando della Stazione Forestale di Escalaplano;
 5. ATS Sardegna
 6. Protezione Civile regionale
 7. Assessorato Regionale Sanità

AVVERTE

- **Che** in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente ordinanza si procederà, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, oltre che ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000;

INFORMA

- **Che** avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

IL SINDACO

Marco Lampis



Handwritten signature of Marco Lampis in blue ink.